

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Minorenni

nelle persone dei Magistrati:

dott. Giovanni Benassi - Presidente

dott.ssa Antonella Allegra - Consigliere

dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere relatore

dott. Stefano De Feo - Consigliere onorario

dott.ssa Alessandra Farinella - Consigliere onorario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. ... del Ruolo Generale dell'anno 2020,

tra

XX nata in Cina il (omissis) 1989, residente a (omissis), (Reggio Emilia), via (omissis) n. (omissis) e YY residente in Bologna, via (omissis), con il patrocinio dell'avv. ...

- appellanti -

e

J nato a Bologna il (omissis) 2017, legalmente rappresentato da B. G., delegata all'esercizio delle funzioni tutorie dal Servizio Sociale del Comune di Reggio Emilia, con il patrocinio dell'avv. ...

- appellato -

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 - Con sentenza n. 129/2019 del 13 giugno - 1 agosto 2019, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore J, con rescissione dei rapporti con la famiglia di origine e conferma del collocamento presso la famiglia che attualmente lo accoglieva.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello XX e YY, deducendo che la sentenza impugnata doveva considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., e dell'art. 111 della Costituzione, per difetto di motivazione, e che la stessa si fondava su fatti non veritieri o non attuali e, comunque, non idonei a far concludere per uno stato di irreversibile abbandono del minore.

Si è costituito il tutore di J e ha resistito all'impugnazione invocandone il rigetto.

La causa è stata istruita mediante acquisizione di relazioni del Servizio Sociale e l'espletamento di CTU e, all'udienza del 21 ottobre 2021, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.

Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

2 - Osserva, innanzitutto, la Corte che, nel presente grado, è stata disposta CTU, al fine di accertare quali fossero le competenze in capo alla madre, al padre e alla nonna materna del minore, quale fosse la relazione di J con questi ultimi, quali fossero i profili della personalità del padre, della madre e della nonna materna, nonché di verificare se il contesto familiare del padre, della madre e della nonna materna fosse potenzialmente idoneo ad accogliere o meno il bambino e se la madre, il padre e la nonna materna fossero idonei a fornire al minore la necessaria assistenza, a prestargli le cure materiali e morali e ad adempiere agli obblighi educativi.

Il CTU incaricato, in relazione ai quesiti predetti, ha evidenziato:

- che, per quanto riguarda la madre, la barriera linguistica aveva complicato il quadro di osservazione, nonostante la presenza di mediatore linguistico e culturale, avendo XX una conoscenza della lingua italiana pressoché nulla;
- che la donna aveva risposto alle domande poste in modo scarno e a tratti contraddittorio e "confondente";
- che era stata, perciò, impossibile una valutazione sia del profilo di personalità che delle competenze genitoriali, anche in ragione dell'impossibilità di avvalersi di test psicodiagnostici a causa dei problemi linguistici;

- che XX aveva minimizzato gli accadimenti che avevano condotto all'allontanamento del figlio e negato qualsiasi criticità nell'accudimento del minore, nonché qualsiasi difficoltà propria di ordine psico-emotivo;
- che la stessa viveva in una condizione piuttosto isolata, condividendo l'abitazione con la madre e il figlio ultimogenito;
- che XX e la madre avevano, infatti, contatti con qualche parente, ma non avevano amici, conoscenti né relazioni amicali con i vicini di casa o con appartenenti alla comunità cinese;
- che il padre del bambino, a detta di XX, era tornato in Cina da circa un anno;
- che non era possibile fornire una descrizione del profilo di personalità né delle competenze quale *care giver* in relazione alla nonna, per gli stessi motivi riferiti a proposito della madre;
- che la madre e la nonna non svolgevano attualmente attività lavorativa;
- che XX non aveva risposto alla domanda se la casa dove viveva fosse dotata di riscaldamento;
- che, quanto al quesito se la madre e la nonna fossero idonee a fornire al minore la necessaria assistenza, a prestargli le cure materiali e morali e ad adempiere agli obblighi educativi, unici elementi a disposizione erano quelli emergenti dalla osservazione del Servizio Sociale, che aveva dato esito negativo;
- che, nel corso del secondo colloquio con la madre, erano, tuttavia emersi elementi degni di nota quanto alla relazione tra XX e il figlio ultimogenito di un anno;
- che il bambino era stato portato nel marsupio, rivolto verso la madre, ed era stato tenuto lì per tutta la durata dell'incontro;
- che il piccolo non era stato staccato dalla madre per rimanere con la nonna, con la quale conviveva, neppure per il breve volgere del colloquio, perché a detta di XX e della nonna avrebbe pianto, essendo abituato a stare sempre ed esclusivamente con la madre;
- che poteva, quindi, pensarsi ad una relazione madre-bambino con caratteristiche non congrue rispetto all'età del piccolo, che veniva tenuto con modalità proprie di un bambino di età inferiore alla sua e che parimenti non mostrava quelle caratteristiche di curiosità, attività e iniziativa proprie della sua età;
- che il Servizio aveva condotto la madre e il bambino del cui stato di abbandono si discuteva in una Comunità, per circa due mesi;
- che l'esperienza si era interrotta a seguito di un episodio di agitazione psicomotoria della donna, che aveva avuto come esito l'allontanamento del bambino da quest'ultima;
- che successivamente lo stesso Servizio aveva organizzato degli incontri protetti madre-figlio per un breve periodo, che erano stati interrotti quando il bambino era stato inserito nell'attuale famiglia affidataria;

- che non era possibile valutare se vi fossero probabilità di recupero della capacità genitoriale né i tempi di tale recupero.

3 - Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU non offrono elementi di particolare rilevanza, ai fini del giudizio al quale questa Corte è chiamata, rispetto alle emergenze delle relazioni del Servizio Sociale acquisite nel corso del giudizio di primo grado, essendo stato, del resto, lo stesso ausiliare, prima ancora del difensore degli appellanti, a porre in risalto i gravi limiti della sua indagine, riconducibili in gran parte alla difficoltà di dialogare con la madre e la nonna materna, in ragione della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte di queste ultime, alla quale non era riuscita a sopperire neppure la presenza di un mediatore linguistico e culturale.

Il complessivo materiale probatorio acquisito, rappresentato dall'elaborato peritale e dalle relazioni del Servizio Sociale, acquisite in primo grado, evidenzia, tuttavia, una notevole riduzione delle competenze genitoriali di XX e l'assoluto disinteresse di YY, padre del bambino, alle sorti del minore, nonostante la proposizione di impugnazione avverso la pronuncia sopra meglio indicata.

È emerso, invero, dalle relazioni che personale del Servizio, recatosi in data 12 giugno 2018 presso l'abitazione della nonna di J, ha trovato il bambino in una stanza in condizioni igienico-sanitarie precarie (pannolini sporchi sia sul letto che sul pavimento, odore di urina). XX, aderendo alle sollecitazioni del Servizio, ha, quindi, accettato il collocamento in comunità con il figlio e, durante il breve periodo (due mesi) di permanenza in comunità, si è ancora una volta dimostrata notevolmente inadeguata nell'accudimento del minore, soprattutto sotto il profilo dell'igiene. Il percorso comunitario di sostegno di XX, che si era tentato di avviare, è stato, del resto, interrotto a seguito di una crisi "pantoclastica" violenta dell'odierna appellante ed il bambino è stato, quindi, allontanato dalla madre, per essere collocato presso famiglia affidataria.

Le circostanze suddette non risultano, del resto, contestate nell'atto di impugnazione.

Appare, quindi, evidente che XX, nonostante la volontà e il desiderio sempre manifestato di occuparsi del bambino, sia in possesso di competenze genitoriali notevolmente ridotte e che la stessa necessità, perciò, di un serio sostegno nell'assolvimento di un ruolo di responsabilità, quale è l'accudimento di un figlio.

In proposito, non può non sottolinearsi la condizione di sostanziale isolamento nella quale la donna vive, anche in ragione della "barriera linguistica", potendo contare solo sul supporto della madre. XX non può contare, invero, neppure sul sostegno di YY, padre del minore per il quale è causa, il quale, come si è già sottolineato, nonostante abbia impugnato la sentenza che ha pronunciato lo stato di abbandono del figlio, si è sempre disinteressato del bambino, non presenziando agli incontri protetti a suo tempo organizzati dal Servizio e non prendendo parte neppure all'indagine peritale espletata nel presente grado del giudizio.

Pare, del resto, che YY sia tornato in Cina e non è dato conoscere, allo stato degli atti, se lo stesso intenda fare rientro in Italia.

Il giudizio circa le ridotte capacità genitoriali di XX pare, d'altra parte, avvalorato dalle risultanze dell'osservazione, operata dal CTU, sia pure per un limitato arco temporale, delle caratteristiche del rapporto tra l'appellante e il figlio ultimogenito, non congrue, come si è visto, in relazione all'età del bambino.

4 - Le considerazioni svolte non conducono, però, ad una pronuncia di stato di abbandono del minore, non ravvisandosi elementi che possano definitivamente escludere un recupero, da parte di XX, delle competenze genitoriali in tempi compatibili con l'obiettivo di tutelare il diritto del minore a vivere in un ambito familiare adeguato, che possa offrirgli stabilità affettiva e condizioni di vita capaci di garantire il suo sviluppo e una crescita equilibrata.

Giova ricordare, in diritto, che, in tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 L. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel diritto può essere, infatti, limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono — la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come *extrema ratio* — a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza.

In particolare, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (vedi Cassazione Civile, sez. I, 13/01/2017, n. 782).

La dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima, invero, soltanto nel caso in cui sia impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare (vedi Cassazione Civile, sez. I, 17/05/2017, n. 12393).

Orbene, nel caso che ci occupa, non risulta che sia stato sottoposto a XX, da parte del Servizio Sociale incaricato della tutela del minore, un adeguato progetto finalizzato al recupero delle capacità genitoriali e che quest'ultima lo abbia rifiutato o, comunque, che non abbia condotto ad esiti positivi un progetto mirante specificamente a consentire un riavvicinamento della madre al minore.

Scarsamente significativo, in proposito, risulta il percorso intrapreso dalla appellante in occasione della sua collocazione in comunità insieme al bambino, in ragione della sua brevità. Tale percorso è stato interrotto, infatti, dopo appena due mesi, in ragione di una crisi pantoclastica violenta di XX e non risulta che il Servizio Sociale, successivamente alla collocazione del minore presso famiglia individuata di concerto con il Tribunale per i Minorenni, abbia proposto alla appellante un percorso alternativo, avendo, anzi, posto termine anche agli incontri protetti che in precedenza venivano effettuati.

La breve durata del percorso che XX aveva intrapreso non consente di avallare le gravi conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di prime cure.

Non può, di conseguenza, allo stato degli atti, affermarsi che, per XX, sia impossibile il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del figlio, tanto più che il minore ha ancora quattro anni.

Preme, sul punto, sottolineare che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi dell'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali. Deve essere tentato, comunque, un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima e la dichiarazione dello stato di adottabilità (vedi Cassazione Civile, sez. I, 17/02/2021, n. 4220). Nel caso di specie, va segnalato, in particolare, che le difficoltà di XX di rapportarsi all'ambiente circostante e allo stesso Servizio Sociale sono in buona parte riconducibili alla mancanza di conoscenza della lingua italiana, che ha precluso anche al nominato CTU di approfondire l'indagine della quale era stato incaricato.

5 - In riforma della impugnata sentenza, deve, pertanto, essere dichiarato non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore J.

Le ridotte capacità genitoriali di XX e la conseguente inadeguatezza di quest' ultima a far fronte ai compiti assegnatili dalla legge nei confronti del figlio, nonché il totale disinteresse dimostrato dal padre nei confronti del minore, inducono, però, a dichiarare gli odierni appellanti decaduti dalla responsabilità genitoriale, ex art.330 cc.

Va confermata la nomina, quale tutore del minore, del Servizio Sociale del Comune di Reggio Emilia, che dovrà tenere J collocato presso l'attuale famiglia affidataria.

Il Servizio Sociale predetto dovrà, inoltre, predisporre un progetto di recupero delle capacità genitoriali per XX, invitando quest'ultima ad aderire a tale proposta, ed organizzare immediatamente un percorso di graduale riavvicinamento della madre al minore, mediante incontri che vanno effettuati in forma protetta.

Il Servizio Sociale dovrà relazionare, con cadenza semestrale, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni circa le attività svolte e gli esiti del progetto di recupero intrapreso da XX e degli incontri protetti organizzati.

6 - La parziale soccombenza di entrambe le parti induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di 1/2 per ciascuna.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione assorbita o disattesa:

In riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna n. .../2019 del 13 giugno - 1 agosto 2019,

dichiara non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore J nato a Bologna il (omissis) 2017;

dichiara XX nata in Cina il (omissis) 1989 e YY nato in Cina il (omissis) 1984 decaduti dalla responsabilità genitoriale sul minore predetto;

conferma la nomina a tutore del minore del Servizio Sociale del Comune di Reggio Emilia, che manterrà collocato J presso l'attuale famiglia affidataria;

dispone che il Servizio Sociale predetto inviti XX ad aderire ad un progetto di recupero delle capacità genitoriali e organizzi immediatamente un percorso di graduale riavvicinamento dell'appellante predetta al figlio minore, con incontri che dovranno avvenire in forma protetta; dispone che il Servizio Sociale riferisca, con cadenza semestrale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in ordine alle attività sopra descritte.

Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi; pone le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura di 1/2 per ciascuna.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione per i Minorenni, il 21 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE

dott. Giovanni Benassi

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Rosario Lionello Rossino

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 4 Gennaio 2022